



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

AVVISO OBBLIGO GREEN PASS

Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il provvedimento coinvolge **i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche** ex art.1, comma 2 D. Lgs. n. 165/2001, **quindi anche i Comuni**.

L'obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari...).

Alla luce del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 contenente le linee guida sui controlli delle certificazioni verdi, **con decorrenza 15.10.2021**, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti del Comune e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, **è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 Green Pass**. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Le verifiche, anche a campione, saranno effettuate al momento dell'ingresso nella sede comunale, tramite l'applicazione *VerificaC19*, che scannerizza il Qr-code presente sulla certificazione verde. In sede di verifica la certificazione potrà essere esibita sia in formato cartaceo che attraverso il QR code salvato su device personale.

Il soggetto incaricato della verifica, è autorizzato, in virtù della vigente normativa, a verificare la corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario di green pass mostrati alla App VerificaC19 a quelli di un documento di identità che deve essere esibito da quest'ultimo su semplice richiesta verbale;

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del DL 52/2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. Tradotto: **se il green pass non è ancora disponibile, si possono esibire i certificati di guarigione, effettuazione vaccino o esito tampone;**

In nessun caso verranno raccolti e/o conservati i dati sanitari riferiti alla persona controllata;

In nessun caso saranno richiesti e raccolti dati ulteriori rispetto a quanto sopra già indicato;

In caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, non sarà consentito l'ingresso ai locali comunali;

La verifica del green pass non comporta alcuna revisione o riduzione delle vigenti disposizioni in merito a distanziamento, utilizzo DPI, obbligo di igienizzazione delle mani e altre norme riportate dei protocolli sanitari.

Si ricorda che i datori di lavoro che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere una sanzione che va dai 400,00 ai 1.000,00 euro.

Il dipendente che non è in possesso del Green Pass o della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 31.12.2021, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

Per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprovvisti di green pass o di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è prevista la sanzione pecuniaria da 600,00 a 1.500,00 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

I Responsabili di Settore che accertano e contestano la violazione, trasmettono al Sindaco, per il successivo inoltro al Prefetto, i relativi atti al fine dell'irrogazione della sanzione.

Verrà data ulteriore opportuna comunicazione in caso di emanazione di ulteriori linee guida ministeriali.

Montella, 13 Ottobre 2021

Il Sindaco
Dott. Rizieri Buonopane

